

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 20/01/2014

Clausola compromissoria "binaria" - Ammissibilità in presenza di una pluralità di parti - Condizioni - Raggruppamento delle parti in due soli gruppi omogenei e contrapposti - Fattispecie in tema di pluralità solo apparente di parti in ragione di successive cessioni azionarie.

La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" e alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere. (In applicazione di tale principio la S.C. ha riconosciuto la validità della clausola individuando un unico centro di interesse, pure in presenza di una pluralità di società obbligate alla liberazione di una stessa fideiussione, in quanto fra tali società si erano verificati fenomeni successori tali per cui la pluralità di parti risultava solo apparente).

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 20/01/2014